

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 70

44° anno

12 marzo 2001

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2001/152/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico del 27 febbraio 2001 relativa al regolamento interno del Consiglio congiunto UE-Messico e al regolamento interno del comitato misto UE-Messico** 1

2001/153/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico del 27 febbraio 2001 che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione** 7

Dichiarazione comune I — Sui metodi alternativi di composizione delle controversie . 51

Dichiarazione comune della Comunità europea e del Messico sulla cooperazione nei settori agricolo e rurale di cui all'articolo 21 dell'Accordo 52

2

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE N. 1/2001 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 27 febbraio 2001

relativa al regolamento interno del Consiglio congiunto UE-Messico e al regolamento interno del comitato misto UE-Messico

(2001/152/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

DECIDE:

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, (in appresso denominato l'«accordo») firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997, in particolare gli articoli 46, paragrafo 3, e 48, paragrafo 1,

Articolo 1

Il regolamento interno del Consiglio congiunto è adottato come da allegato.

Articolo 2

considerando quanto segue:

La presente decisione entra in vigore 27 febbraio 2001.

Fatto a Bruxelles, 27 febbraio 2001.

(1) L'accordo è entrato in vigore il 1° ottobre 2000.

(2) Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno e determina i compiti del comitato misto e le modalità di funzionamento di tale comitato,

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

J. CASTAÑEDA

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO*Articolo 1***Presidenza**

Il Consiglio congiunto è presieduto alternativamente per periodi di dodici mesi da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo del Messico. Il primo periodo di presidenza inizia dalla data in cui si svolge la prima sessione del Consiglio congiunto e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 2***Sessioni**

1. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale, a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze, se le parti sono d'accordo.
2. Ogni sessione del Consiglio congiunto si svolge in un luogo concordato dalle parti.
3. Le sessioni del Consiglio congiunto sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio congiunto.

*Articolo 3***Rappresentanza**

1. I membri del Consiglio congiunto possono farsi rappresentare.
2. Se un membro desidera farsi rappresentare, deve comunicare al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione nella quale sarà rappresentato. Il rappresentante di un membro del Consiglio congiunto esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

*Articolo 4***Delegazioni**

I membri del Consiglio congiunto possono essere accompagnati da funzionari. Prima di ogni sessione vengono comunicati al presidente del Consiglio congiunto la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

*Articolo 5***Segretariato**

Il segretariato del Consiglio congiunto è assicurato congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario del Governo del Messico.

*Articolo 6***Documenti**

Quando le deliberazioni del Consiglio congiunto sono basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del Consiglio congiunto.

*Articolo 7***Corrispondenza**

1. La corrispondenza destinata al Consiglio congiunto o al suo presidente è trasmessa ad entrambi i segretari del Consiglio congiunto.
2. I due segretari provvedono a inoltrare la corrispondenza al presidente del Consiglio congiunto e, se del caso, a trasmetterla quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri. La corrispondenza così trasmessa è inviata al Segretariato generale della Commissione europea, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e alla Missione del Messico presso l'Unione europea.
3. Le comunicazioni del presidente del Consiglio congiunto sono inviate ai destinatari dal relativo segretario e, se del caso, trasmesse quale documentazione di cui all'articolo 6 agli altri membri del Consiglio congiunto, agli indirizzi indicati nel paragrafo 2.

*Articolo 8***Ordine del giorno delle sessioni**

1. Per ogni sessione i segretari del Consiglio congiunto elaborano in base alle proposte delle parti un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso dal segretario competente ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno è pervenuta all'uno o all'altro dei due segretari almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione; sono peraltro iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione è stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso. Il Consiglio congiunto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 9

Verbale

1. Un progetto di verbale di ogni sessione è redatto congiuntamente dai due segretari quanto prima.

2. In generale, il verbale indica, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- (a) la documentazione presentata al Consiglio congiunto;
- (b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio congiunto;
- (c) le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su punti specifici.

3. Il verbale comprende anche un elenco dei membri del Consiglio congiunto o dei relativi rappresentanti che hanno partecipato alla sessione.

4. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio congiunto nella sessione successiva. Il progetto di verbale può anche essere approvato per iscritto dalle due parti. Una volta approvato il verbale, due copie autentiche dello stesso sono firmate dai due segretari e archiviate dalle parti. Una copia è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 10

Decisioni e raccomandazioni

1. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto sono adottate di comune accordo tra le parti. Tra una sessione e l'altra il Consiglio congiunto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, con il consenso di entrambe le parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, d'intesa con le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto ai sensi dell'articolo 47 dell'accordo recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

3. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio congiunto sono autenticate dai due segretari e due copie autentiche sono firmate dai capidelegazione delle due parti.

4. Le decisioni e raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 come documenti del Consiglio congiunto.

Articolo 11

Publicità

1. Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio congiunto non sono pubbliche.

2. Ciascuna delle parti può decidere la pubblicazione delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio congiunto nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Lingue ufficiali

1. Le lingue ufficiali del Consiglio congiunto sono le lingue ufficiali delle parti.

2. Salvo decisione contraria, il Consiglio congiunto basa le sue deliberazioni e adotta le sue decisioni su documenti e proposte elaborati in tali lingue ufficiali.

Articolo 13

Spese

1. Gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del Consiglio congiunto, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 14

Comitato misto

1. Ai sensi dell'articolo 48 dell'accordo è istituito un comitato misto incaricato di assistere il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il comitato misto è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Messico, generalmente alti funzionari, tenendo conto dell'articolo 48 dell'accordo, dell'articolo 48 della decisione 2/2000 e dell'articolo 44 della decisione 2/2001 del Consiglio congiunto.

3. Il comitato misto prepara le sessioni e le deliberazioni del Consiglio congiunto, controlla, se del caso, l'attuazione

delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio congiunto e, in generale, verifica il buon funzionamento dell'accordo. Esamina le questioni sottopostegli dal Consiglio congiunto, nonché qualsiasi altra eventuale questione sorta nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo, e presenta proposte di decisioni e/o raccomandazioni per adozione al Consiglio congiunto.

4. Il regolamento interno del comitato misto è accluso sotto forma di Appendice al presente regolamento interno.

Appendice

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO*Articolo 1***Presidenza**

Le sessioni del comitato misto sono presiedute alternativamente da un rappresentante della Commissione europea e dal rappresentante permanente del Messico presso l'Unione europea o da un alto funzionario designato dal governo del Messico, fatti salvi l'articolo 48 della decisione n. 2/2000 e l'articolo 44 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto.

*Articolo 2***Sessioni**

Il comitato misto si riunisce una volta all'anno o quando le circostanze lo richiedano, con l'accordo delle parti. Ogni sessione del comitato misto viene convocata congiuntamente dai due segretari. Le sessioni si svolgono alternativamente a Bruxelles e a Città del Messico, alla data concordata dalle parti.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni sessione sono comunicati al presidente del comitato misto la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

*Articolo 4***Segretariato**

1. Il segretariato del comitato misto è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del governo del Messico, fatti salvi l'articolo 48 della decisione n. 2/2000 e l'articolo 44 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto.

2. Tutte le comunicazioni del presidente del comitato misto o dirette al presidente del comitato misto oggetto del presente regolamento interno sono trasmesse ai segretari del comitato misto nonché ai segretari e al presidente del Consiglio congiunto e, se necessario, ai membri del comitato misto.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le sedute del comitato misto non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle sessioni**

1. Per ogni sessione i segretari del comitato misto elaborano un ordine del giorno provvisorio, che viene trasmesso al presidente e ai segretari del Consiglio congiunto e ai membri del comitato misto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione; sono peraltro iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione è stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione nell'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è acquisita con l'accordo di entrambe le parti.

2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

*Articolo 7***Verbale**

Di ogni sessione è redatto un verbale basato su un riepilogo, elaborato dal presidente, delle conclusioni del comitato misto. Previa approvazione da parte del comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è archiviato da ciascuna delle parti. Una copia del verbale è inviata al presidente e ai segretari del Consiglio congiunto e ai membri del comitato misto.

*Articolo 8***Decisioni e raccomandazioni**

1. Nei casi specifici in cui il comitato misto è autorizzato a prendere decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi

dell'articolo 48, paragrafo 2, dell'accordo, questi atti recano rispettivamente il titolo di «decisione» e «raccomandazione», seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

2. Quando il comitato misto adotta una decisione o formula una raccomandazione, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio congiunto.

3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 9

Spese

1. Gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni del comitato misto, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

DECISIONE N. 2/2001 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 27 febbraio 2001

che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione

(2001/153/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (in appresso denominato «accordo»), in particolare gli articoli 6, 9, 12 e 50 in combinato disposto con l'articolo 47,

consapevole dei diritti e degli obblighi delle Parti in quanto firmatarie dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata «OMC»);

considerando quanto segue:

- (1) a norma degli articoli 4 e 6 dell'accordo, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalità per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «GATS»);
- (2) a norma dell'articolo 9 dell'accordo, il Consiglio con-

giunto adotta le misure necessarie per la progressiva liberalizzazione degli investimenti e dei pagamenti connessi tra le Parti;

- (3) a norma dell'articolo 12 dell'accordo, il Consiglio congiunto adotta le misure più opportune per garantire un'efficace ed adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- (4) a norma dell'articolo 50 dell'accordo, il Consiglio congiunto istituisce procedure di composizione di specifiche controversie commerciali o connesse al settore commerciale;
- (5) a norma dell'articolo 60 dell'accordo, all'entrata in vigore dello stesso la decisione 2/2000 del Consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico si considera adottata dal Consiglio congiunto istituito dall'accordo; che la suddetta decisione attua gli obiettivi di cui agli articoli 5, 10 e 11 e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) dell'accordo;

DECIDE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1***Campo di applicazione della decisione**

Il Consiglio congiunto prende le disposizioni necessarie per conseguire i seguenti obiettivi dell'accordo:

- (a) liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, conformemente all'articolo V del GATS;

- (b) progressiva liberalizzazione degli investimenti e dei pagamenti connessi;
- (c) efficace e adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale conforme ai più elevati standard internazionali;
- (d) instaurazione di un meccanismo di composizione delle controversie.

TITOLO II

SCAMBI DI SERVIZI

Articolo 2

Copertura

1. Ai fini del presente accordo, per scambio di servizi s'intende la prestazione di un servizio:

- (a) dal territorio di una Parte sul territorio dell'altra;
- (b) sul territorio di una Parte all'utente dell'altra;
- (c) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza commerciale sul territorio dell'altra Parte;
- (d) ad opera di un prestatore di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche sul territorio dell'altra Parte.

2. Il presente titolo si applica agli scambi in tutti i settori del terziario tranne:

- (a) i servizi audiovisivi;
- (b) i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali, anche non di linea, e i servizi connessi a sostegno dei servizi aerei, fatta eccezione per:
 - (i) la riparazione e la manutenzione durante le quali gli aerei vengono ritirati dal servizio,
 - (ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo,
 - (iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- (c) il cabotaggio marittimo.

3. Salvo disposizioni contrarie, il trasporto marittimo e i servizi finanziari sono disciplinati rispettivamente dalle disposizioni dei capitoli II e III.

4. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente titolo per imporre obblighi rispetto agli appalti pubblici.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle Parti.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi del presente capitolo si intende per:

- (a) governo federale, centrale o decentrato, qualsiasi organo non governativo che eserciti un potere normativo, amministrativo o un altro tipo di potere governativo demandato dal governo federale, centrale o decentrato;
- (b) «prestatori di servizi» di una Parte, tutte le persone di una Parte che intendono fornire o forniscono servizi;
- (c) «presenza commerciale»:
 - (i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di costituire e gestire imprese da essi effettivamente controllate. Tale diritto non si estende alla ricerca o all'assunzione di un posto di lavoro sul mercato occupazionale né autorizza automaticamente l'accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte;
 - (ii) per quanto riguarda le persone giuridiche, il diritto di intraprendere e proseguire le attività economiche contemplate dal presente capitolo mediante la creazione e la gestione di consociate, filiali o altre sedi secondarie;
- (d) «consociata», una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica;
- (e) per «persona giuridica comunitaria» o «persona giuridica messicana» s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunità o del Messico che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio, rispettivamente, della Comunità o del Messico.

Una persona giuridica costituita che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale sul territorio della Comunità o del Messico viene considerata una persona giuridica comunitaria o messicana solo se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia della Comunità o del Messico;

- (f) per «cittadino» s'intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o del Messico in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 4

Accesso al mercato

Per quanto riguarda i settori e le modalità di prestazione che saranno liberalizzati a seguito della decisione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, fatte salve le riserve ivi previste, le misure che una Parte non deve né mantenere né adottare sono così definite:

- (a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
- (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (e) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi;
- (f) misure che richiedono tipi specifici di entità giuridiche o di joint venture attraverso i quali un prestatore dell'altra Parte può prestare un servizio.

Articolo 5

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le eventuali deroghe derivanti dall'armonizzazione delle normative in base agli accordi di reciproco riconoscimento conclusi da una Parte con un paese terzo a norma dell'articolo VII del GATS, il trattamento concesso ai

prestatori di servizi dell'altra Parte non può essere meno favorevole di quello concesso ai prestatori di servizi analoghi di un qualsiasi paese terzo.

2. Questa disposizione non si applica al trattamento concesso a norma di altri accordi conclusi da una delle Parti con un paese terzo e notificati ai sensi dell'articolo V del GATS.

3. Qualora una Parte concluda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2, offre all'altra Parte adeguate possibilità di negoziare i vantaggi ivi previsti.

Articolo 6

Trattamento nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 7, ciascuna Parte concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte, in relazione a tutte le misure inerenti alla prestazione di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi analoghi.

2. Una Parte può adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello concesso ai propri servizi e prestatori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza a favore dei servizi o dei prestatori di servizi di una Parte rispetto ad analoghi servizi e prestatori di servizi dell'altra Parte.

Articolo 7

Liberalizzazione del commercio

1. In conformità dei paragrafi 2-4, le Parti liberalizzano gli scambi di servizi tra di esse ai sensi dell'articolo V del GATS.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, le Parti evitano di adottare nuove misure discriminatorie o di rafforzare le misure discriminatorie esistenti, nei confronti dei servizi e dei prestatori di servizi dell'altra Parte, rispetto al trattamento concesso ai propri servizi e prestatori di servizi analoghi.

3. Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, il Consiglio congiunto adotta una decisione che elimina praticamente tutte le discriminazioni rimanenti tra le Parti per i settori e le modalità di prestazione di cui al presente capitolo⁽¹⁾. La decisione contiene:

- (a) un elenco di impegni in merito al grado di liberalizzazione che le Parti accettano di concedersi reciprocamente al termine del periodo di transizione decennale a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione;
- (b) un calendario di liberalizzazione che ciascuna Parte dovrà seguire per arrivare, al termine del periodo di transizione decennale, al grado di liberalizzazione di cui alla lettera a).

4. Fatto salvo il paragrafo 2, gli articoli 4, 5 e 6 si applicano secondo il calendario e le eventuali riserve indicati negli elenchi di impegni delle Parti di cui al paragrafo 3.

5. Il Consiglio congiunto può modificare il calendario di liberalizzazione e l'elenco degli impegni stabiliti a norma del paragrafo 3 per depennare o aggiungere deroghe.

Articolo 8

Misure normative

Ciascuna Parte può disciplinare la prestazione di servizi sul suo territorio a condizione che le normative adottate non costituiscano una discriminazione a danno dei servizi e dei prestatori di servizi dell'altra Parte rispetto ai suoi servizi e prestatori di servizi analoghi.

Articolo 9

Reciproco riconoscimento

1. Il Consiglio congiunto prende, in linea di massima entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, le disposizioni necessarie per negoziare accordi sul reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e delle altre normative onde consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, integralmente o in parte, i criteri applicati da ciascuna Parte in materia di autorizzazione, licenze, prestazioni e certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.

⁽¹⁾ Il Consiglio congiunto può decidere di rinviare l'adozione della decisione di cui al presente paragrafo. In tal caso, la decisione viene adottata entro e non oltre un anno dal termine dei negoziati previsti dall'articolo XIX del GATS e comunque entro tempi ragionevoli prima dello scadere del periodo di transizione decennale.

2. Qualsiasi accordo di tal genere deve essere conforme alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC, in particolare l'articolo VII del GATS.

CAPITOLO II

TRASPORTO MARITTIMO

Articolo 10

Trasporto marittimo internazionale

1. Il presente capitolo si applica al trasporto marittimo internazionale, compresi i servizi «porta a porta» e le operazioni di trasporto intermodale comprendenti una tratta marittima.

2. Le definizioni contenute nell'articolo 3 si applicano al presente capitolo⁽²⁾.

3. Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le Parti nel trasporto marittimo internazionale:

- (a) le Parti continuano ad applicare pienamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;
- (b) ciascuna Parte dovrà continuare a concedere alle navi gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda, tra l'altro, l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti e le relative spese e imposte, le strutture doganali e l'assegnazione di attracchi e strutture per il carico e lo scarico.

4. Ciascuna Parte autorizza, in conformità delle legislazioni e normative applicabili sul suo territorio, i prestatori di servizi dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai suoi prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.

⁽²⁾ Fatto salvo l'articolo 3, lettera e), le disposizioni del presente capitolo si applicano anche alle società di navigazione stabilite al di fuori della Comunità o del Messico e controllate da cittadini di uno Stato membro della Comunità o del Messico, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o in Messico in conformità delle rispettive legislazioni e battano bandiera di uno Stato membro o del Messico.

5. Il paragrafo 4 si applica secondo il calendario e le eventuali riserve indicati negli elenchi di impegni delle Parti di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

CAPITOLO III

SERVIZI FINANZIARI

Articolo 11

Definizioni

Ai sensi dell'allegato sui servizi finanziari del GATS e dell'intesa GATS sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, ai fini del presente capitolo:

- (a) Per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
- A. Servizi assicurativi e connessi:
1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - (a) ramo vita;
 - (b) ramo danni;
 2. riassicurazione e retrocessione;
 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.
- B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 2. prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 3. leasing finanziario;
 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
 5. garanzie e impegni;
6. compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di:
 - (a) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
 - (b) cambi;
 - (c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio;
 - (d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi «swaps» (riporti in valute) e tassi di cambio a termine;
 - (e) titoli trasferibili;
 - (f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, ivi compresi lingotti;
 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi collegati;
 8. intermediazione nel mercato monetario;
 9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;
 10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
 11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;
 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei commi da v) a xv), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali.
- (b) Per «prestatore di servizi finanziari» s'intende una persona giuridica di una Parte autorizzata a prestare servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari», tuttavia, non comprende gli enti pubblici.
- (c) Per «nuovo servizio finanziario» s'intende un servizio di carattere finanziario, ivi compresi i servizi relativi a prodotti nuovi o esistenti, o il modo in cui un prodotto

viene fornito, che non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una Parte, ma che è prestato sul territorio dell'altra Parte.

(d) Per «ente pubblico» s'intende:

1. un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di un membro, o un'entità posseduta o controllata da un membro, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione quindi degli enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
2. un ente privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni.

(e) Per «presenza commerciale» si intende un'impresa stabilita sul territorio di un membro per la prestazione di servizi finanziari; tale espressione comprende le consociate totalmente o parzialmente controllate, le joint venture, le società, le ditte individuali, le ditte in franchising, le filiali, le agenzie, gli uffici di rappresentanza o le altre organizzazioni.

Articolo 12

Stabilimento dei prestatori di servizi finanziari

1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte ad avere una presenza commerciale sul suo territorio.
2. Ciascuna Parte può chiedere ad un prestatore di servizi finanziari dell'altra Parte di inserire nella sua legislazione o di imporre modalità e condizioni per lo stabilimento in linea con le altre disposizioni del presente capitolo.
3. Le Parti non possono adottare, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività dei prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte, misure più discriminatorie di quelle applicate all'entrata in vigore della presente decisione.
4. È vietato alle Parti mantenere in vigore o adottare le seguenti misure:
 - (a) limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;

- (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla prestazione di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
- (e) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

Articolo 13

Prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

1. Ciascuna Parte autorizza la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari.
2. È vietato alle Parti adottare, per quanto riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari ad opera di prestatori dell'altra Parte, nuove misure più discriminatorie di quelle applicate all'entrata in vigore della presente decisione.
3. Fatti salvi gli altri strumenti di vigilanza prudenziale della prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, una Parte può chiedere la registrazione dei prestatori transfrontalieri di servizi finanziari dell'altra Parte.
4. Ciascuna Parte autorizza le persone presenti sul suo territorio ad acquistare servizi finanziari dai prestatori dell'altra Parte presenti sul territorio di quest'ultima. Le Parti, tuttavia, non sono tenute ad autorizzare detti prestatori a fare affari, svolgere operazioni commerciali, offrire, commercializzare o pubblicizzare le loro attività sul loro territorio. Ciascuna Parte può definire i termini «fare affari», «svolgere operazioni commerciali», «offrire», «commercializzare» e «pubblicizzare» per l'adempimento di detto obbligo.

*Articolo 14***Trattamento nazionale**

1. Ciascuna Parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte, compresi quelli già stabiliti sul suo territorio all'entrata in vigore della presente decisione, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi prestatori di servizi finanziari analoghi per quanto riguarda lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, la gestione, l'esecuzione, la vendita o qualsiasi altra operazione commerciale dei prestatori di servizi finanziari sul suo territorio.

2. Quando una Parte autorizza la prestazione transfrontaliera di un servizio finanziario, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte, per la prestazione di tale servizio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi prestatori di servizi finanziari analoghi.

*Articolo 15***Trattamento della nazione più favorita**

1. Ciascuna Parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prestatori di servizi finanziari analoghi di un altro paese.

2. Non rientra in questa disposizione il trattamento concesso a norma di altri accordi conclusi da una delle Parti con un paese terzo e notificati ai sensi dell'articolo V del GATS.

3. Qualora una Parte concluda un accordo del tipo di cui al paragrafo 2, offre all'altra Parte adeguate possibilità di negoziare i vantaggi ivi previsti.

*Articolo 16***Personale chiave**

1. Le Parti non possono imporre a un prestatore di servizi finanziari dell'altra Parte di assumere persone di una particolare nazionalità come alti dirigenti o altro personale chiave.

2. Le Parti non possono imporre che il consiglio d'amministrazione di un prestatore di servizi finanziari dell'altra Parte sia composto in misura superiore ad una maggioranza semplice da loro cittadini, da persone residenti sul loro territorio o da una combinazione di queste due categorie.

*Articolo 17***Impegni**

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di applicare:

- (a) una misura già esistente elencata all'allegato I e incompatibile con gli articoli da 12 a 16;
- (b) una modifica ad una qualsiasi delle misure discriminatorie di cui alla lettera a), sempreché detta modifica non aumenti l'incompatibilità della misura con gli articoli da 12 a 16 rispetto alla situazione preesistente.

2. Il comitato speciale istituito a norma dell'articolo 23 riesamina le misure elencate nell'allegato I al fine di proporre la modifica, la sospensione o l'abrogazione al Consiglio congiunto.

3. Il Consiglio congiunto adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, una decisione che elimina praticamente tutte le discriminazioni rimanenti. La decisione contiene un elenco di impegni in merito al grado di liberalizzazione che le Parti accettano di concedersi reciprocamente.

*Articolo 18***Misure normative**

Ciascuna Parte può disciplinare la prestazione di servizi finanziari a condizione che le normative adottate non costituiscano una discriminazione a danno dei servizi finanziari e dei prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai suoi servizi e prestatori di servizi finanziari analoghi.

*Articolo 19***Misure prudenziali**

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali:

- (a) la tutela degli investitori, dei depositanti, degli operatori dei mercati finanziari, di coloro che detengono o richiedono polizze e delle persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- (b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari;

- (c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario della Parte.

Articolo 21

Nuovi servizi finanziari

2. Tali misure non devono imporre oneri superiori a quanto è strettamente necessario alla realizzazione dei loro obiettivi né costituire una discriminazione a danno di prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri prestatori.

3. Non ci si avvarrà di alcuna disposizione del presente capitolo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i suoi prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione nazionale. Una Parte può stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e assoggettarla ad autorizzazione. Quando sia necessaria un'autorizzazione, la decisione corrispondente viene presa entro tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

Articolo 20

Efficacia e trasparenza della normativa

1. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, onde dar loro la possibilità di formulare osservazioni, mediante

- (a) una pubblicazione ufficiale,
- (b) un'altra forma scritta o elettronica.

2. Le autorità finanziarie competenti di ciascuna Parte comunicano agli interessati i requisiti per la compilazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

3. Su richiesta, l'autorità finanziaria competente fornisce informazioni sulla situazione di una determinata domanda. Qualora desideri ulteriori informazioni, ne informa senza indugio il richiedente.

4. Ciascuna Parte fa quanto in suo potere per garantire l'applicazione, sul suo territorio, dei «principi fondamentali del Comitato di Basilea per un controllo efficace dei servizi bancari», delle «norme di base per la vigilanza nel settore assicurativo» dell'Associazione internazionale di autorità di vigilanza delle imprese assicurative e degli «obiettivi e principi della normativa sui valori mobiliari» dell'Organizzazione internazionale di commissioni dei valori mobiliari.

5. Le Parti prendono atto altresì dei «dieci principi di base per gli scambi di informazioni» definiti dai ministri delle finanze delle nazioni del G7 e si impegnano ad esaminare la possibilità di applicarli nei contatti bilaterali.

Articolo 22

Trattamento dei dati

1. Ciascuna Parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra Parte a trasferire informazioni, per via elettronica o in altra forma, all'interno e al di fuori del suo territorio, ai fini del trattamento dei dati richiesto nel corso delle normali operazioni commerciali di detto prestatore.

2. Per quanto riguarda il trasferimento dei dati personali, ciascuna Parte prende opportune misure per la tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone a norma dell'articolo 41 dell'accordo.

Articolo 23

Comitato speciale per i servizi finanziari

1. Con la presente il Consiglio congiunto costituisce un comitato speciale per i servizi finanziari composto di rappresentanti delle Parti. Il rappresentante principale di ciascuna Parte è un funzionario dell'autorità di detta Parte competente per i servizi finanziari di cui all'allegato II.

2. Il comitato speciale ha il compito di:

- (a) sorvegliare l'applicazione del presente capitolo;
- (b) esaminare le questioni inerenti ai servizi finanziari sollevate da una Parte;
- (c) esaminare l'applicazione delle misure elencate da ciascuna Parte nell'allegato I onde proporre, se del caso, la modifica, la sospensione o l'abrogazione al Consiglio congiunto;

(d) esaminare le disposizioni del presente capitolo ogniqualvolta una delle Parti conceda ad una terza parte un accesso più favorevole al suo mercato dei servizi finanziari in seguito alla conclusione di un accordo di integrazione economica regionale compatibile con l'articolo V del GATS, al fine di proporre al Consiglio congiunto di modificare di conseguenza il presente capitolo;

(e) esaminare l'applicazione dell'articolo 16 dell'accordo.

3. Il comitato speciale si riunisce una volta all'anno secondo un ordine del giorno concordato preventivamente tra le Parti. La presidenza viene assunta a turno. Il comitato speciale riferisce al comitato misto in merito ai risultati di ciascuna delle riunioni annuali.

Articolo 24

Consultazioni

1. Una Parte può chiedere consultazioni con l'altra Parte su qualsiasi questione inerente al presente capitolo. L'altra Parte esamina favorevolmente la richiesta. Le Parti riferiscono sull'esito delle consultazioni durante la riunione annuale del comitato speciale per i servizi finanziari.

2. Alle consultazioni di cui al presente articolo partecipano funzionari delle autorità indicate nell'allegato II.

3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo può essere interpretata come un obbligo, per le autorità finanziarie che partecipano alle consultazioni, di rivelare informazioni o di prendere misure tali da interferire con le singole questioni inerenti alla normativa, alla vigilanza, alle procedure amministrative o all'applicazione.

4. Qualora una Parte abbia bisogno di informazioni per la sorveglianza di un prestatore di servizi finanziari sul territorio dell'altra Parte, può chiederle all'autorità finanziaria competente sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 25

Composizione delle controversie

Gli arbitri che compongono il panel costituito a norma del titolo V per le controversie inerenti alle questioni prudenziali e le altre questioni finanziarie devono possedere adeguate competenze in merito al servizio finanziario specifico oggetto della controversia nonché competenze o esperienza relative al diritto o alle prassi nel settore dei servizi finanziari, ivi compresa la normativa sulle istituzioni finanziarie.

Articolo 26

Deroghe specifiche

1. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per le Parti, compresi i loro enti pubblici, di svolgere o fornire, sul loro territorio, attività o servizi che facciano parte di un piano di pensionamento statale o di un regime previdenziale legale, fatta eccezione per le attività che possono essere svolte da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

2. Nessuna disposizione del presente capitolo si applica alle attività svolte da una banca centrale, da un'autorità monetaria centrale o da un altro ente pubblico nel quadro di politiche monetarie o di tassi di cambio.

3. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata come un divieto per le Parti, compresi i loro enti pubblici, di svolgere o fornire in esclusiva, sul loro territorio, attività o servizi per conto delle Parti o dei loro enti pubblici, con la loro garanzia o utilizzando le loro risorse finanziarie.

CAPITOLO IV

DEROGHE GENERALI

Articolo 27

Deroghe

1. Le disposizioni del presente titolo sono soggette alle deroghe di cui al presente articolo.

2. Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure:

- (a) necessarie per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
- (b) necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
- (c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi compresi quelli relativi:

- (i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o al trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi;
- (ii) alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche;
- (iii) alla sicurezza;
- (d) incompatibili con gli articoli 6 e 14, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la

riscossione equa o efficace di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi dell'altra Parte.

3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai regimi previdenziali delle Parti né alle attività svolte sul territorio di ciascuna Parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.

4. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come un divieto per le Parti di applicare le rispettive leggi e normative e i rispettivi requisiti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche⁽¹⁾, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica del presente titolo.

TITOLO III

INVESTIMENTI E PAGAMENTI CONNESSI

Articolo 28

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, per investimenti effettuati in conformità delle legislazioni delle Parti si intendono gli investimenti diretti, gli investimenti immobiliari e la compravendita di tutti i tipi di valori mobiliari definiti dai codici di liberalizzazione dell'OCSE.

2. I pagamenti contemplati dal presente titolo sono quelli connessi agli investimenti.

Articolo 29

Pagamenti connessi agli investimenti

1. Fatti salvi gli articoli 30 e 31, vengono progressivamente abolite le restrizioni ai pagamenti connessi agli investimenti tra le Parti. Le Parti si impegnano inoltre a non introdurre nuove restrizioni ai pagamenti connessi agli investimenti diretti a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione.

⁽¹⁾ In particolare, una Parte può esigere che le persone fisiche abbiano le qualifiche accademiche necessarie e/o l'esperienza professionale specificata sul territorio dove viene fornito il servizio, per il settore o l'attività in questione.

2. Le restrizioni ai pagamenti connessi agli investimenti nel settore dei servizi liberalizzate in conformità del titolo II della presente decisione vengono abolite secondo lo stesso calendario.

Articolo 30

Politica dei cambi e problemi di politica monetaria

1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti connessi agli investimenti tra le Parti causino o minaccino di causare gravi difficoltà per l'attuazione della politica dei cambi o della politica monetaria di una Parte, quest'ultima può prendere le misure di salvaguardia strettamente necessarie per un periodo non superiore a sei mesi. L'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante la loro reintroduzione formale.

2. La Parte che adotta la misura di salvaguardia ne informa senza indugio l'altra Parte e presenta appena possibile un calendario di abrogazione.

Articolo 31

Problemi a livello della bilancia dei pagamenti

1. Quando uno o più Stati membri o il Messico si trovino o rischino di trovarsi in serie difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti, la Comunità, lo Stato membro in questione o il Messico possono prendere misure restrittive in relazione ai pagamenti, compresi i trasferimenti del ricavato della liquidazione, totale o parziale, degli investimenti diretti. Dette misure devono essere eque, non discriminatorie, prese in buona fede, di durata limitata e di portata non superiore a quanto necessario per riequilibrare la bilancia dei pagamenti.

2. La Comunità, lo Stato membro in questione o il Messico informano immediatamente l'altra Parte e presentano appena possibile un calendario di abrogazione delle misure. Le misure vengono prese in conformità degli altri obblighi internazionali della Parte in questione, compresi quelli previsti dall'accordo OMC e dallo statuto del Fondo monetario internazionale.

Articolo 32

Trasferimenti

Le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano alla liquidazione e al trasferimento all'estero degli investimenti diretti effettuati in Messico da residenti della Comunità o nella Comunità da residenti messicani né ai loro eventuali proventi.

Articolo 33

Promozione degli investimenti tra le Parti

La Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze, e il Messico si adoperano per creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciproci, in particolare attraverso:

- (a) meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità in materia di investimenti;

- (b) la creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti da entrambe le parti, specie mediante la conclusione, se del caso, di accordi bilaterali fra gli Stati membri della Comunità e il Messico volti a promuovere e a tutelare gli investimenti nonché ad evitare la doppia imposizione;
- (c) la definizione di procedure amministrative uniformi e semplificate;
- (d) la creazione di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le piccole e medie imprese di entrambe le Parti.

Articolo 34

Impegni internazionali in materia di investimenti

La Comunità e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze, e il Messico ricordano i rispettivi impegni internazionali in materia di investimenti, in particolare quelli previsti dai codici di liberalizzazione e dallo strumento di trattamento nazionale dell'OCSE.

Articolo 35

Clausola di riesame

Ai fini della progressiva liberalizzazione degli investimenti, la Comunità, i suoi Stati membri e il Messico si impegnano a riesaminare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, il quadro giuridico per gli investimenti, nonché il contesto dell'investimento e i flussi d'investimento tra i loro territori compatibilmente con gli impegni assunti nel quadro degli accordi internazionali sugli investimenti.

TITOLO IV

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Articolo 36

Convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale

1. La Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e Messico, dall'altra, ribadiscono i loro obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- (a) accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS, 1994);
- (b) convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967);
- (c) convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);

- (d) convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- (e) trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

2. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono agli obblighi derivanti dalla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1978 e 1991).

3. All'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e il Messico avranno aderito all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).

4. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri della Comunità e il Messico avranno aderito al trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980).

5. Le Parti fanno quanto in loro potere per espletare con la massima rapidità le procedure necessarie per aderire alle seguenti convenzioni multilaterali:

- (a) trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra 1996); e
- (b) trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra 1996).

TITOLO V

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E COPERTURA

Articolo 37

Campo di applicazione e copertura

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutte le questioni inerenti alla presente decisione o agli articoli da 4 a 11 dell'accordo (in appresso denominati «strumenti giuridici contemplati»).

2. In via eccezionale, la procedura di arbitrato di cui al capitolo III non si applica alle controversie inerenti all'articolo 9 paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 2, ultima frase, e agli articoli 34 e 36 della presente decisione.

CAPITOLO II

CONSULTAZIONE

Articolo 38

Consultazione

1. Le Parti si adoperano costantemente per concordare l'interpretazione e l'applicazione degli strumenti giuridici contemplati e trovare, attraverso la cooperazione e le consultazioni, soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle questioni che potrebbero comprometterne il funzionamento.

2. Ciascuna Parte può chiedere consultazioni all'interno del comitato misto su tutte le questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione degli strumenti giuridici contemplati o ad altre questioni che, a loro parere, potrebbero comprometterne il funzionamento.

3. Il comitato misto si riunisce entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e si adopera per risolvere tempestivamente la controversia mediante una decisione in cui vengono specificati le misure di attuazione che deve prendere la Parte interessata e i termini corrispondenti.

CAPITOLO III

PROCEDURA DI ARBITRATO

Articolo 39

Costituzione dei panel arbitrali

1. Qualora una Parte ritenga che una misura applicata dall'altra Parte violi gli strumenti giuridici contemplati e la questione non sia stata risolta entro 15 giorni dalla riunione del comitato misto indetta a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, o entro 45 giorni dalla richiesta di riunione del comitato misto, ciascuna delle Parti può chiedere per iscritto che sia costituito un panel arbitrale.

2. La Parte richiedente trasmette la domanda, in cui specifica la misura e le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati che ritiene pertinenti, all'altra Parte e al comitato misto.

Articolo 40

Nomina degli arbitri

1. La Parte richiedente notifica all'altra Parte la nomina di un arbitro e propone un massimo di 3 candidati per la presidenza. L'altra Parte deve nominare un secondo arbitro entro 15 giorni e proporre anch'essa un massimo di 3 candidati per la presidenza.

2. Le Parti fanno il possibile per giungere a un accordo sulla presidenza entro 14 giorni dalla nomina del secondo arbitro.

3. La data di costituzione del panel arbitrale è la data di nomina della presidenza.

4. Qualora una delle Parti non lo nomini a norma del paragrafo 1, il suo arbitro viene scelto nella rosa di candidati proposti. Se le Parti non giungono a un accordo sulla presidenza entro il termine di cui al paragrafo 2, la presidenza viene scelta nel giro di una settimana nella rosa di candidati proposti.

5. In caso di decesso, ritiro o revoca di un arbitro, viene designato un sostituto entro 15 giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, il termine applicabile alle procedure del panel arbitrale è sospeso per un periodo che inizia alla data del decesso, del ritiro o della revoca dell'arbitro e finisce alla data in cui viene scelto il sostituto.

Articolo 41

Relazioni dei panel

1. Di norma, il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione iniziale, contenente le sue risultanze e conclusioni, entro tre mesi dalla data di costituzione, e comunque non oltre cinque mesi dopo questa data. Le Parti possono inviare al panel arbitrale osservazioni scritte sulla relazione iniziale entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.

2. Il panel arbitrale presenta alle Parti una relazione finale entro 30 giorni dalla presentazione della relazione iniziale.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel arbitrale fa il possibile per presentare alle Parti la relazione finale entro tre mesi dalla data di costituzione. Il termine massimo per presentare detta relazione è comunque di quattro mesi. Nei casi urgenti, il panel arbitrale può formulare conclusioni provvisorie.

4. Tutte le decisioni del panel arbitrale, compresa l'adozione della relazione finale e delle eventuali conclusioni provvisorie, vengono prese a maggioranza. Ogni arbitro dispone di un voto.

5. La Parte che ha sporto reclamo può ritirarlo in qualsiasi momento prima che venga presentata la relazione finale, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di sporgere successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione.

Articolo 42

Applicazione delle relazioni del panel

1. Le Parti sono tenute a prendere le misure necessarie per mettere in pratica la relazione finale di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

2. La Parte interessata informa l'altra Parte, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale, delle misure di applicazione che intende prendere.

3. Le Parti cercano di giungere a un accordo sulle misure specifiche necessarie per mettere in pratica la relazione finale.

4. La Parte in causa ottempera immediatamente alla relazione finale. Qualora ciò non sia possibile, le Parti cercano di concordare un termine ragionevole. Se non si raggiunge un accordo in merito, ciascuna Parte può chiedere al panel arbitrale originale di fissare un periodo ragionevole in funzione delle specifiche circostanze. Il panel arbitrale si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta.

5. La Parte in causa notifica all'altra le misure adottate per ottemperare alla relazione finale prima che scada il periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4. Al momento della notifica, ognuna delle Parti può chiedere al panel arbitrale originale di pronunciarsi sulla conformità di dette misure con la relazione finale. Il panel arbitrale si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta.

6. Qualora la Parte in causa non notifichi le misure di applicazione prima dello scadere del periodo ragionevole fissato a norma del paragrafo 4, o qualora il panel arbitrale decreti l'incompatibilità delle misure notificate dalla Parte in causa con la relazione finale, detta Parte avvia, su richiesta della Parte che ha sporto reclamo, consultazioni con quest'ultima onde concordare una compensazione accettabile per entrambe. Se non si giunge ad un accordo entro 20 giorni dalla richiesta, la Parte che ha sporto reclamo ha il diritto di sospendere l'applicazione dei benefici concessi a norma degli strumenti giuridici contemplati, unicamente se equivalenti a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con detti strumenti giuridici.

7. Nel considerare quali benefici sospendere, la Parte che ha sporto reclamo dovrebbe chiedere in primo luogo di sospendere i benefici concessi nello stesso settore o negli stessi settori interessati dalla misura per la quale il panel ha riscontrato una violazione degli strumenti giuridici contemplati. Qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere i benefici nello stesso settore o negli stessi settori, essa può sospendere i benefici concessi in altri settori.

8. La Parte che ha sporto reclamo notifica all'altra i benefici che intende sospendere entro e non oltre 60 giorni dalla data prevista per l'entrata in vigore della sospensione. Ciascuna delle Parti può chiedere, entro 15 giorni dalla notifica, al panel arbitrale originale di stabilire se i benefici che la Parte ricorrente intende sospendere sono equivalenti a quelli interessati dalla misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati e se la sospensione proposta sia conforme ai paragrafi 6 e 7. Il panel arbitrale si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il panel arbitrale non si è pronunciato.

9. La sospensione dei benefici è provvisoria e viene applicata dalla Parte ricorrente finché la misura giudicata incompatibile con gli strumenti giuridici contemplati non viene ritirata o modificata onde renderla conforme con detti strumenti, o finché le Parti non sono giunte a un accordo risolutivo della controversia.

10. Su richiesta di una delle Parti, il panel arbitrale originale si pronuncia sulla conformità con la relazione finale di tutte le misure di applicazione adottate dopo la sospensione dei

benefici nonché, in funzione di detta valutazione, sull'opportunità di mantenere o di modificare detta sospensione. Il panel arbitrale si pronuncia entro 30 giorni dalla data della richiesta.

11. Le conclusioni di cui ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 sono vincolanti.

Articolo 43

Disposizioni generali

1. Tutti i periodi menzionati nel presente titolo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti.

2. Salvo diverso accordo fra le Parti, il panel arbitrale può procedere in conformità del modello di regolamento interno che figura nell'allegato III. Detto regolamento interno può essere modificato dal comitato misto.

3. Le procedure di arbitrato di cui al presente titolo non si applicano alle questioni inerenti ai diritti e agli obblighi di ciascuna Parte nel quadro dell'OMC.

4. Il ricorso alle disposizioni del presente titolo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato una procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del presente titolo o dell'accordo OMC, non può avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un panel ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

TITOLO VI

COMPITI SPECIFICI DEL COMITATO MISTO PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI E LE ALTRE QUESTIONI COMMERCIALI

Articolo 44

1. Il comitato misto ha il compito di:

- (a) garantire la corretta applicazione della presente decisione e delle eventuali decisioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali ⁽¹⁾;
- (b) sorvegliare l'ulteriore elaborazione delle disposizioni della presente decisione;

(c) avviare consultazioni a norma dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3;

(d) svolgere tutti i compiti assegnatigli dalla presente decisione o da altre decisioni sugli scambi e sulle questioni commerciali;

(e) aiutare il Consiglio congiunto a svolgere i compiti inerenti agli scambi e alle altre questioni commerciali;

(f) sorvegliare i lavori di tutti i comitati speciali istituiti a norma della presente decisione;

(g) riferire annualmente al Consiglio congiunto.

⁽¹⁾ Le Parti convengono che per «scambi e altre questioni commerciali» si intendono tutte le questioni inerenti alla presente decisione e ai titoli III-V dell'accordo.

2. Il comitato misto ha la facoltà di:
- (a) istituire comitati o organi speciali per le questioni di sua competenza, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento;
 - (b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le Parti;
 - (c) esaminare tutte le questioni relative agli scambi e alle altre questioni commerciali e prendere le misure del caso nell'esercizio delle sue funzioni;
 - (d) prendere decisioni o formulare raccomandazioni sugli scambi e sulle altre questioni commerciali a norma dell'articolo 48, paragrafo 2 dell'accordo globale.
3. Quando si riunisce per svolgere i compiti affidatigli dalla presente decisione, il comitato misto è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti del governo del Messico, dall'altra, di norma alti funzionari statali, competenti per gli scambi e le questioni commerciali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 45***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene adottata dal Consiglio congiunto.

*Articolo 46***Allegati**

Gli allegati alla presente decisione, comprese le appendici, ne costituiscono parte integrante.

Fatto a Bruxelles, 27 febbraio 2001.

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

J. CASTAÑEDA

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 17)

PARTE A

COMUNITÀ E STATI MEMBRI

1. L'applicazione del capitolo III alla Comunità e ai suoi Stati membri è soggetta alle limitazioni all'accesso al mercato e al trattamento nazionale indicate dalle Comunità europee e dai loro Stati membri nella sezione «tutti i settori» del loro elenco GATS e a quelle relative ai sottosettori elencati più avanti.
2. Gli impegni riguardanti l'accesso al mercato per i modi (1) e (2) si applicano solo alle operazioni di cui ai paragrafi B.3 e B.4 della sezione sull'accesso al mercato dell'«Intesa sugli impegni riguardanti i servizi finanziari».
3. Contrariamente alle consociate straniere, le filiali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario messicano non sono soggette, a parte qualche eccezione, alle normative prudenziali armonizzate a livello comunitario che consentono a questo tipo di consociate di usufruire di linee di credito potenziate per l'apertura di nuove sedi e di prestare servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste filiali, pertanto, vengono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; b) per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni di cui al presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale messicana o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Messico; uno Stato membro, pertanto, può applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, a consociate messicane stabilite in altri Stati membri della Comunità solo se tali restrizioni possono essere applicate anche alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri in conformità del diritto comunitario.

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
A. Servizi assicurativi e connessi	1) Prestazione transfrontaliera	<p>A: Sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).</p> <p>A: I contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>A: L'imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>DK: I contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.</p> <p>DK: Nessuna persona fisica e giuridica (comprese le società di assicurazioni) è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi competenti.</p> <p>D: I contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.</p> <p>D: Le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.</p>
		<p>I: Senza restrizioni per la professione attuariale.</p> <p>FIN: Solo gli assicuratori aventi la sede principale nello Spazio economico europeo o con una filiale in Finlandia possono offrire servizi assicurativi ai sensi del comma 3, lettera a) dell'intesa.</p> <p>FIN: La prestazione dei servizi di brokeraggio nel settore delle assicurazioni è subordinata alla presenza di una sede commerciale permanente nello Spazio economico europeo.</p> <p>F: I rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.</p> <p>I: I rischi connessi alle esportazioni CIF effettuate da persone residenti in Italia possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.</p> <p>I: I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comprendono importazioni in Italia.</p> <p>P: I contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nella CE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella CE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p> <p>S: Per l'assicurazione diretta ci si può rivolgere solo ad un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la società di assicurazioni svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione.</p>
	2) Consumo all'estero	<p>A: Sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>A: I contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.</p> <p>A: L'imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria. È comunque prevista l'eventuale concessione di deroghe.</p> <p>DK: I contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.</p>
		<p>DK: Nessuna persona fisica e giuridica (comprese le società di assicurazioni) è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi competenti.</p> <p>D: I contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.</p> <p>D: Le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.</p> <p>F: I rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.</p> <p>I: I rischi connessi alle esportazioni CIF effettuate da persone residenti in Italia possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.</p> <p>I: I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comprendono importazioni in Italia.</p> <p>P: I contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nella CE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella CE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p>
	3) Presenza commerciale	<p>A: La licenza per l'apertura di una filiale viene negata quando l'assicuratore straniero non ha, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile ad una società per azioni o a una mutua assicuratrice.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>B: Per tutte le offerte pubbliche per l'acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione che non rientrano nella giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministero delle Finanze.</p> <p>E: Prima di poter aprire una filiale o un'agenzia per la prestazione in Spagna di determinati tipi di assicurazioni, un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine per almeno cinque anni.</p>
		<p>E, GR: Il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle società di assicurazioni, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, filiali o sedi centrali.</p> <p>FIN: L'amministratore delegato, almeno un revisore dei conti e almeno metà dei promotori e dei membri del consiglio d'amministrazione e dell'organo di vigilanza di una società di assicurazioni devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero degli affari sociali e della sanità.</p> <p>FIN: Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per aprire una filiale con funzioni inerenti al regime obbligatorio della previdenza sociale (assicurazione pensione obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).</p> <p>FIN: L'agente generale della società di assicurazioni straniera deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la sede centrale della società non si trovi nello Spazio economico europeo.</p>
		<p>F: Lo stabilimento di filiali è subordinato ad un'autorizzazione speciale per il rappresentante della filiale.</p> <p>I: L'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche.</p> <p>I: L'autorizzazione per lo stabilimento di filiali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.</p> <p>IRL: Il diritto di stabilimento non comprende la creazione di uffici di rappresentanza.</p> <p>P: Le società straniere possono svolgere funzioni di intermediazione assicurativa in Portogallo solo attraverso una società costituita in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità.</p> <p>P: Per poter aprire una filiale in Portogallo, le società straniere devono dimostrare di possedere almeno cinque anni di esperienza operativa.</p>
		<p>S: Le società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia possono creare una presenza commerciale solo attraverso una filiale.</p> <p>S: Le società di assicurazioni ramo danni non registrate in Svezia che operano in questo paese vengono tassate in funzione dei premi incassati con l'assicurazione diretta anziché in funzione del reddito netto.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>S: Le società di assicurazioni devono essere fondate da una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o da un ente giuridico registrato nello Spazio economico europeo.</p>
	4) Presenza di persone fisiche	<p>Senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale, e soggetta alle seguenti limitazioni specifiche;</p> <p>A: Ciascuna filiale deve essere gestita da due persone fisiche residenti in Austria.</p> <p>DK: L'agente generale della filiale di una società di assicurazioni deve essere residente in Danimarca da almeno due anni o avere la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità. Il ministero del commercio e dell'industria può concedere deroghe a questa regola.</p> <p>DK: Requisiti inerenti alla residenza per i dirigenti e i membri del consiglio d'amministrazione di una società. Il ministero del commercio e dell'industria può tuttavia concedere deroghe su basi non discriminatorie.</p> <p>E, I: Requisiti di residenza per la professione attuale.</p> <p>GR: A majority of the members of the board of directors of a company established in Greece shall be nationals of one of the Member States of the Community.</p>
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)	1) Prestazione transfrontaliera 2) Consumo all'estero	<p>B: La prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>IRL: Per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito da privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi nel settore degli investimenti.</p> <p>I: Senza restrizioni per i «promotori di servizi finanziari».</p>
	2) Consumo all'estero 3) Presenza commerciale	<p>D: L'emissione dei titoli in marchi tedeschi può essere gestita solo da un istituto di credito (consociata o filiale) stabilito in Germania.</p> <p>FIN: I pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiato, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle finanze può concedere deroghe a questa condizione.</p> <p>GR: La prestazione di servizi di custodia e di deposito, compresa l'amministrazione dei pagamenti (interessi e capitale) riguardanti i titoli emessi in Grecia, è subordinata allo stabilimento.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>UK: L'emissione di sterline, anche a livello privato, può essere gestita solo da una società stabilita nello Spazio economico europeo.</p>
	<p>3) Presenza commerciale 4) Presenza di persone fisiche</p>	<p>Tutti gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento (articoli 6 e 13 della direttiva o.i.c.v.m., 85/611/CEE) è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata; — possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento (articolo 8, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 1 della direttiva o.i.c.v.m., 85/611/CEE) solo le società aventi sede statutaria nella Comunità. <p>A: Solo i membri della borsa valori austriaca possono negoziare titoli in questa sede.</p> <p>A: Per le operazioni valutarie e di cambio occorre l'autorizzazione della Banca nazionale austriaca.</p> <p>A: Le obbligazioni ipotecarie e le obbligazioni municipali possono essere emesse da banche specializzate, autorizzate a svolgere questa attività.</p> <p>A: I fondi pensionistici possono essere gestiti solo da società specializzate registrate come società per azioni in Austria.</p> <p>B: Per tutte le offerte pubbliche per l'acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un'istituzione che non rientrano nella giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l'autorizzazione del ministero delle Finanze.</p> <p>DK: Le istituzioni finanziarie possono negoziare titoli presso la borsa di Copenaghen solo attraverso consociate registrate in Danimarca.</p> <p>FIN: Almeno metà dei fondatori, i membri del consiglio d'amministrazione, l'organo di vigilanza e i delegati, l'amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero delle finanze. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza nello Spazio economico europeo.</p>
		<p>FIN: Il broker (privato) per gli scambi di strumenti derivativi deve avere la residenza nello Spazio economico europeo. Possono essere concesse deroghe a questo requisito alle condizioni fissate dal ministero delle finanze.</p> <p>FIN: I pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiato, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle finanze può concedere deroghe a questa condizione.</p> <p>F: Oltre agli istituti di credito francesi, le emissioni in franchi francesi possono essere gestite solo da consociate francesi (in conformità della legislazione francese) di banche non francesi autorizzate, previa esistenza di mezzi e di impegni sufficienti a Parigi per quanto riguarda la consociata francese candidata</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>di una banca non francese. Queste condizioni si applicano alle banche che gestiscono l'esposizione totale (book). Una banca non francese può cogestire l'emissione di obbligazioni in eurofranchi senza restrizioni né condizioni particolari.</p> <p>GR: Le istituzioni finanziarie possono negoziare i titoli quotati presso la borsa di Atene solo attraverso operatori di borsa registrati in Grecia.</p>
		<p>GR: Ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle filiali, occorre importare una somma minima in valuta estera, da convertire in dracme e da lasciare in Grecia fintanto che la banca straniera continua a svolgere le sua attività in questo paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fino a un massimo di quattro (4) filiali, questa somma minima è pari a metà del capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito; — per le filiali supplementari, questa somma minima è pari al capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito. <p>IRL: In caso di organismi di investimento collettivo costituiti come società d'investimento a capitale variabile (diverse dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la banca fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere registrate in Irlanda o in un altro Stato membro della Comunità. In caso di partenariato limitato per gli investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda.</p>
		<p>IRL: Gli enti che desiderano entrare a far parte di una borsa valori irlandese devono (I) essere autorizzati in Irlanda, mediante registrazione o partenariato, e avere la sede centrale/sociale in questo paese, oppure (II) essere autorizzati in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi d'investimento.</p> <p>IRL: Per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito da privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi nel settore degli investimenti.</p> <p>I: L'offerta pubblica di titoli (a norma dell'art. 18 della legge 216/74) diversi dalle azioni e dalle obbligazioni (anche convertibili) è riservata alle società italiane a responsabilità limitata, alle società straniere debitamente autorizzate, agli enti pubblici o alle società di proprietà delle autorità locali, con un capitale non inferiore a 2 miliardi di lire.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>I: I servizi centralizzati di deposito, custodia e amministrazione sono riservati alla Banca d'Italia per i titoli di Stato e al Monte Titoli SPA per le azioni, i titoli a partecipazione e le obbligazioni negoziati su un mercato regolamentato.</p> <p>I: In caso di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, la banca fiduciaria/depositaria deve essere registrata in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea e stabilita attraverso una filiale in Italia. La gestione dei fondi pensioni è riservata alle banche, alle società di assicurazioni e alle società d'investimento in titoli aventi la sede centrale legale nella Comunità europea. Anche le società di gestione (fondi chiusi e fondi d'investimento immobiliari) devono essere registrate in Italia.</p> <p>I: Per la vendita porta a porta, gli intermediari devono servirsi di venditori finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee.</p> <p>I: La compensazione e la liquidazione dei titoli possono avvenire solo tramite il sistema di compensazione ufficiale. La compensazione può essere affidata, fino alla liquidazione definitiva dei titoli, ad una società autorizzata dalla Banca d'Italia di concerto con la Consob.</p>
		<p>I: Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività finalizzate alla prestazione di servizi d'investimento.</p> <p>P: Lo stabilimento delle banche non CE è subordinato all'autorizzazione, rilasciata caso per caso, del ministero delle finanze. Esso deve contribuire a migliorare l'efficienza del sistema bancario nazionale o avere un impatto determinante sull'internazionalizzazione dell'economia portoghese.</p> <p>P: I servizi inerenti ai capitali di rischio non possono essere forniti da filiali di società d'investimento in capitali di rischio aventi la sede centrale in un paese extra-CE. Possono fungere da operatori indipendenti presso la borsa di Lisbona solo le società di intermediazione registrate in Portogallo o le filiali di società d'investimento autorizzate in un altro paese CE. I servizi di intermediazione sul mercato degli strumenti derivativi e sul mercato terziario di Oporto non possono essere forniti da filiali di società di intermediazione non CE.</p> <p>I fondi pensioni possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo o da società di assicurazioni stabilite in Portogallo e autorizzate a occuparsi di assicurazioni sulla vita.</p>
		<p>UK: Agli intermediari in valori mobiliari, un tipo di istituti finanziari che si occupa del debito pubblico, si richiedono lo stabilimento nello Spazio economico europeo e una capitalizzazione separata.</p> <p>S: Le società non registrate in Svezia possono avere una presenza commerciale solo mediante una filiale nonché, nel caso delle banche, attraverso un ufficio di rappresentanza.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>S: Il fondatore di un istituto di credito deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o una banca straniera. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo.</p>
	4) Presenza di persone fisiche	<p>Senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale, e soggetta alle seguenti limitazioni specifiche;</p> <p>F: Sociétés d'investissement à capital fixe: condition of nationality for the president of the Board of Directors, the Directors-General and no less than two thirds of the administrators, and also, when the securities firm has a Supervisory Board or Council, for the members of such board or its Director-General, and no less than two thirds of the members of the supervisory Council.</p> <p>GR: Credit institutions should name at least two persons who are responsible for the operations of the institution. Condition of residency applies to these persons.</p> <p>I: Condition of residence within the territory of a Member State of the European Communities for «promotori di servizi finanziari» (financial salesmen).</p>

PARTE B

MESSICO

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
SERVIZI FINANZIARI A) Tutti i servizi assicurativi e connessi (a) assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia. (CPC 8121) (b) assicurazione ramo danni (CPC 8129)	Stabilimento, Transfrontaliero	Le società di assicurazioni stabilite possono fornire servizi assicurativi e connessi. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato. Gli investimenti dei governi e degli enti ufficiali stranieri non sono autorizzati. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».
(c) Servizi di riassicurazione e retrocessione (CPC 81299*)	Stabilimento, Transfrontaliero	Questa attività può essere svolta dalle società di assicurazioni stabilite. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato. Gli investimenti dei governi e degli enti ufficiali stranieri non sono autorizzati. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate». Le società di riassicurazione straniere possono partecipare alle operazioni di riassicurazione. La normativa in vigore impone a dette società di registrarsi presso il ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP), che è libero di autorizzare o di negare la registrazione. Le società di riassicurazione straniere iscritte nel registro dell'SHCP possono aprire uffici di rappresentanza nel paese previa autorizzazione del ministero. In virtù della normativa in vigore, gli uffici di rappresentanza delle società di assicurazioni straniere non possono partecipare direttamente, né tramite un intermediario, alle operazioni di assicurazione diretta
(d) servizi accessori del settore assicurativo, quali: — i servizi di brokeraggio e di agenzia (CPC 8140)	Stabilimento, Transfrontaliero	Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato. La Commissione nazionale per gli investimenti stranieri (CNIE) può tuttavia autorizzare una percentuale superiore. Gli investimenti dei governi e degli enti ufficiali stranieri non sono autorizzati. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale.
		L'attuale legge sulle assicurazioni vieta di contrarre presso società straniere: 1) assicurazioni individuali per persone che si trovano in Messico al momento della stipula del contratto;

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>2) assicurazioni contro i rischi propri dell'assicurazione marittima e di trasporto per gli scafi delle navi, gli aerei e tutti i tipi di veicoli che sono registrati in Messico o appartengono a persone residenti in Messico;</p> <p>3) assicurazioni-credito, quando l'assicurato è soggetto alla legislazione messicana;</p> <p>4) assicurazioni responsabilità civile in seguito ad avvenimenti che potrebbero verificarsi in Messico;</p> <p>5) altri tipi di assicurazioni contro eventuali rischi in territorio messicano. Queste restrizioni non si applicano alle assicurazioni contratte all'estero da non residenti per coprire i rischi personali o quelli del loro veicolo durante il soggiorno temporaneo in Messico.</p> <p>L'SHCP può concedere deroghe nei seguenti casi:</p> <p>1. Gli assicuratori stranieri che soddisfano i requisiti stabiliti dall'SHCP possono stipulare, previa autorizzazione di detto ministero, contratti di assicurazione in territorio messicano a copertura dei rischi presenti in territorio straniero. In tal caso, agli assicuratori stranieri non si applicano le restrizioni inerenti all'offerta (pubblicità) delle assicurazioni in Messico.</p> <p>Dopo aver consultato la commissione nazionale per le garanzie e le assicurazioni (CNSF), l'SHCP può revocare l'autorizzazione, dopo aver sentito la società di assicurazioni in questione, se ritiene che gli interessi degli assicurati siano minacciati.</p> <p>2. Qualora nessuna delle società di assicurazioni autorizzate possa o ritenga opportuno procedere a un'operazione proposta, l'SHCP può concedere a sua discrezione, previa verifica delle circostanze, un'autorizzazione specifica che permetta di stipulare direttamente un contratto con un assicuratore straniero o attraverso una società di assicurazioni straniera.</p>
<p>B) Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)</p> <p>(a) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (CPC 81115-81119)</p>	<p>Stabilimento, Transfrontaliero</p>	<p>Possono svolgere questa attività solo le banche commerciali stabilite. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.</p> <p>Questa attività è preclusa agli uffici di rappresentanza degli istituti bancari in conformità della legislazione finanziaria vigente.</p>
<p>(b) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, linee di credito, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali (CPC 8113)</p>	<p>Stabilimento, Transfrontaliero</p>	<p>Le banche commerciali stabilite possono svolgere attività creditizie di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, crediti di sconto e finanziamenti di operazioni commerciali. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.</p> <p>Questa attività è preclusa agli uffici di rappresentanza degli istituti bancari in conformità della legislazione finanziaria vigente.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
<ul style="list-style-type: none"> — banche per lo sviluppo — cooperative di credito 	Stabilimento, Transfrontaliero	<p>Gli investimenti stranieri nelle banche per lo sviluppo e nelle cooperative di credito non sono autorizzati.</p> <p>Le seguenti attività sono riservate alle banche messicane per lo sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) custodia dei titoli e del contante depositati da o presso autorità amministrative o giudiziarie; custodia delle merci confiscate in conformità delle disposizioni messicane; b) gestione dei fondi di risparmio, dei fondi pensionistici e degli altri fondi o delle altre proprietà del personale del ministero della difesa nazionale, del ministero della marina e delle forze armate messicane; altre attività finanziarie connesse alle risorse finanziarie di detto personale.
<ul style="list-style-type: none"> — casse depositi e prestiti 	Stabilimento, transfrontaliero	Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
<ul style="list-style-type: none"> — istituti finanziari a responsabilità limitata — società di factoring finanziario 	Stabilimento, Transfrontaliero	<p>Gli istituti finanziari a responsabilità limitata possono svolgere solo una delle attività di finanziamento quali prestiti personali, crediti al consumo, crediti ipotecari o crediti commerciali. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale sociale. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».</p> <p>Le società di factoring stabilite possono svolgere attività di factoring. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».</p>
(c) leasing finanziario (CPC 8112)	Stabilimento, Transfrontaliero	Le società stabilite di leasing finanziario possono svolgere questo tipo di attività. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».
<ul style="list-style-type: none"> — banche commerciali 	Stabilimento, Transfrontaliero	Anche le banche commerciali stabilite possono svolgere attività di leasing finanziario. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
(d) compravendita, scambi per contro proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di: — strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito) (CPC 81339**)	Stabilimento, Transfrontaliero	Le società e gli specialisti stabiliti nel campo dell'intermediazione mobiliare possono svolgere questo tipo di attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
— cambi in valuta (CPC 81333)	Stabilimento, Transfrontaliero	Le banche commerciali stabilite possono svolgere questa attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
— uffici di cambio	Stabilimento, transfrontaliero	Anche gli uffici di cambio stabiliti possono svolgere questa attività. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».
— titoli trasferibili (CPC 81321*)	Stabilimento, transfrontaliero	Le società e gli specialisti stabiliti nel campo dell'intermediazione mobiliare possono svolgere questo tipo di attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, ivi compresi lingotti (CPC 81339**)	Stabilimento, transfrontaliero	Le banche commerciali stabilite possono svolgere questa attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
(e) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di intermediario (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati (CPC 8132)	Stabilimento, transfrontaliero	Le società e gli specialisti stabiliti nel campo dell'intermediazione mobiliare possono svolgere questo tipo di attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
(f) intermediazione di credito (CPC 81339**) — banche commerciali	Stabilimento, transfrontaliero	Le banche commerciali stabilite possono svolgere questa attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
(g) gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria (CPC 81323*)	Stabilimento, transfrontaliero	Le società d'investimento stabilite possono svolgere attività quali la gestione delle liquidità o del portafoglio e tutte le forme di gestione di investimenti collettivi. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale globale. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».
— Società di gestione delle società d'investimento	Stabilimento, Transfrontaliero	Le società di gestione delle società d'investimento possono amministrare dette società. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale sociale. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».
— Società di gestione dei fondi pensionistici	Stabilimento, Transfrontaliero	<p>Le società di gestione dei fondi pensionistici stabilite possono svolgere questo tipo di attività. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale sociale. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».</p> <p>Le seguenti attività sono riservate alle banche messicane per lo sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) custodia dei titoli e del contante depositati da o presso autorità amministrative o giudiziarie; custodia delle merci confiscate in conformità delle disposizioni messicane; b) gestione dei fondi di risparmio, dei piani pensioni e degli altri fondi o delle altre proprietà del personale del ministero della difesa nazionale, del ministero della marina e delle forze armate messicane; altre attività finanziarie connesse alle risorse finanziarie di detto personale.
— Banche commerciali	Stabilimento, Transfrontaliero	Le banche commerciali stabilite possono svolgere questa attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
— Società e specialisti dell'intermediazione mobiliare	Stabilimento, transfrontaliero	Le società e gli specialisti stabiliti nel campo dell'intermediazione mobiliare possono svolgere questo tipo di attività. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
(h) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei paragrafi da 1) a 11), ivi compresi referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali (CPC 8133)	Stabilimento, transfrontaliero	I consulenti in materia di investimenti possono svolgere attività di analisi degli investimenti e del portafoglio, ricerca e consulenze, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie, ecc. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale sociale. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale.
— società di informazioni commerciali	Stabilimento, transfrontaliero	Le società (uffici) di informazioni commerciali possono svolgere questo tipo di attività. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale sociale versato. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. La CNIE può autorizzare una percentuale superiore. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche
C. Altri — Società finanziarie	Stabilimento, transfrontaliero	Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche.
— Istituti di garanzia	Stabilimento, transfrontaliero	<p>Gli istituti di garanzia stabiliti possono prestare servizi di garanzia. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato degli istituti di garanzia stabiliti. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».</p> <p>La legislazione vigente in materia di garanzie vieta di chiedere garanzie alle società straniere per quanto riguarda gli atti di persone tenute ad adempiere determinati obblighi in territorio messicano, salvo quando si tratti di operazioni di «nuova garanzia» o di garanzie ricevute come fideiussioni da istituti di garanzia messicani.</p> <p>Le operazioni di garanzia eseguite in violazione delle disposizioni suddette non hanno alcun valore giuridico.</p> <p>Qualora, tuttavia, nessuno degli istituti di garanzia stabiliti ritenga opportuno procedere a determinate operazioni proposte, l'SHCP può autorizzare a sua discrezione la persona, previa verifica delle circostanze, a concludere un contratto per la prestazione del servizio con un istituto di garanzia straniero, direttamente o attraverso un istituto di garanzia messicano.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		È vietato svolgere attività di intermediazione nelle operazioni di cui sopra, nonché nelle operazioni di garanzia eseguite a pagamento, secondo le procedure normali, da persone fisiche e giuridiche diverse dagli istituti di garanzia autorizzati
Nuova garanzia	Stabilimento, transfrontaliero	Questa attività può essere svolta attraverso gli istituti di garanzia stabiliti. Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».
		Le società straniere di nuova garanzia possono partecipare a questo tipo di operazioni. In conformità della normativa vigente, esse sono tenute ad iscriversi presso l'SHCP, che può autorizzare o negare la registrazione.
Depositi generali	Stabilimento, transfrontaliero	Gli investitori stranieri possono detenere fino al 49 % del capitale versato dei depositi generali stabiliti. Sono vietati gli investimenti stranieri delle persone che svolgono funzioni pubbliche. Gli azionisti messicani devono poter esercitare un controllo effettivo sulla gestione aziendale. Il limite percentuale di cui sopra non si applica agli investimenti nelle società collegate straniere secondo la definizione, le modalità e le condizioni di cui alla sezione «Società collegate».

SEZIONE «SOCIETÀ COLLEGATE»

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
Banche commerciali Società di intermediazione mobiliare	Stabilimento, transfrontaliero	<p>Se la somma del capitale autorizzato delle società finanziarie collegate straniere, espressa in percentuale del capitale netto globale di tutti gli istituti finanziari di questo tipo in Messico, raggiunge la percentuale indicata più avanti nel presente paragrafo per questo tipo di istituti, il Messico ha il diritto di congelare una sola volta, fino al 1° gennaio 2004, detta percentuale del capitale globale al livello corrente.</p> <p>Banche commerciali 25 %</p> <p>Società di intermediazione mobiliare 30 %</p> <p>Le eventuali restrizioni applicate non potranno superare un periodo di 3 anni.</p> <p>Fino al 1° gennaio 2004, il Messico può negare la licenza di stabilimento per una società finanziaria collegata straniera quando la somma del capitale autorizzato di tutte le società finanziarie collegate straniere dello stesso tipo superi il limite percentuale di cui sopra.</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
Banche commerciali	Stabilimento, transfrontaliero	<p data-bbox="839 371 1150 400"><i>Protezione del sistema di pagamento</i></p> <ol data-bbox="839 434 1334 1178" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="839 434 1334 779">1. Se la somma del capitale autorizzato delle società collegate delle banche commerciali straniere nel significato di cui sopra), espressa in percentuale del capitale globale di tutte le banche commerciali in Messico, raggiunge il 25 %, il Messico può chiedere di consultarsi con l'altra Parte sulle possibili ripercussioni negative della presenza delle banche commerciali dell'altra Parte nel mercato messicano e sull'eventuale necessità di prendere misure correttive, anche sotto forma di ulteriori limitazioni temporanee alla partecipazione al mercato. Le consultazioni si svolgono con la massima rapidità. <li data-bbox="839 813 1334 1178">2. Nel valutare le possibili ripercussioni negative, le Parti tengono conto: <ol data-bbox="871 882 1334 1178" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="871 882 1334 965">a) del rischio che il sistema di pagamento messicano possa essere controllato da persone di nazionalità non messicana; <li data-bbox="871 976 1334 1084">b) dell'incidenza che le banche commerciali straniere stabilite in Messico possono avere sulla capacità del paese di gestire efficacemente le politiche monetaria e di cambio; <li data-bbox="871 1095 1334 1178">c) dell'efficacia delle disposizioni del capitolo Servizi finanziari per quanto riguarda la tutela del sistema di pagamento.
Tutti i servizi finanziari	Stabilimento, transfrontaliero	<p data-bbox="839 1290 1334 1711">Il Messico si riserva il diritto di approvare ogni singola affiliazione di una banca commerciale o di una società di intermediazione mobiliare con una società commerciale o industriale stabilita sul suo territorio, a condizione che detta affiliazione non risulti pregiudizievole e che, nel caso delle banche commerciali, (a) non sia sostanziale o (b) le attività finanziarie della società commerciale o industriale rappresentino almeno il 90% del suo reddito annuale a livello mondiale e che le sue attività non finanziarie siano considerate accettabili dal Messico. L'affiliazione con una società commerciale o industriale non stabilita in Messico non giustifica il rifiuto dell'autorizzazione necessaria per stabilire o acquistare banche commerciali o società di intermediazione mobiliare in Messico.</p>
Tutti i servizi finanziari	Stabilimento, transfrontaliero	<p data-bbox="839 1812 1334 1895">Il Messico può prendere misure che impediscano agli investitori (e alle società collegate) di stabilire più di un istituto dello stesso tipo in territorio messicano.</p> <p data-bbox="839 1906 1334 2085">Nel determinare la natura delle operazioni avviate da un investitore di un'altra Parte ai fini del paragrafo precedente, si considera che tutti i tipi di assicurazioni costituiscano un unico tipo di servizio finanziario; le operazioni inerenti all'assicurazione sulla vita e ramo danni, tuttavia; possono essere effettuate da una o più società finanziarie collegate straniere</p>

Settore o sottosettore	Modo di prestazione soggetto a riserva	Descrizione della misura
		<p>Gli investitori non bancari di un'altra Parte sono autorizzati a stabilire in Messico uno o più istituti finanziari a responsabilità limitata per la prestazione separata di crediti al consumo, crediti ipotecari e servizi di carta di credito, a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate alle società nazionali analoghe a norma della legislazione messicana. Il Messico può autorizzare detti istituti a concedere crediti strettamente legati alla principale attività commerciale autorizzata di un istituto finanziario a responsabilità limitata. A detti istituti viene data la possibilità di raccogliere fondi sul mercato mobiliare per le operazioni commerciali soggette alle normali condizioni e modalità. Il Messico può vietare a detti istituti finanziari a responsabilità limitata di accettare depositi.</p>
Tutti i servizi finanziari	Stabilimento, transfrontaliero	<p>Il Messico può vietare a tutte le società finanziarie collegate straniere di stabilire agenzie, filiali o altre consociate dirette o indirette sul territorio di un altro paese.</p>
Tutti i servizi finanziari	Stabilimento, transfrontaliero	<p>Il Messico può prendere misure volte a limitare la possibilità di stabilire sul suo territorio una società finanziaria collegata straniera di un investitore di un'altra Parte che presta, direttamente o tramite una delle sue società collegate, servizi finanziari sostanzialmente analoghi sul territorio dell'altra Parte.</p> <p>Un investitore di un'altra Parte che è autorizzato a stabilire o ad acquistare, e che stabilisce o acquista una banca commerciale o una società di intermediazione mobiliare in Messico può stabilirvi anche una società finanziaria, e pertanto stabilire o acquistare altri tipi di istituti finanziari in Messico, in conformità del diritto interno.</p>
Assicurazione	Stabilimento, transfrontaliero	<p>Gli articoli riguardanti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi e il trattamento nazionale non si applicano alle attività e alle operazioni dei programmi del governo messicano nel settore delle assicurazioni, svolti attualmente dalla Aseguradora Mexicana, S.A. or Aseguradora Hidalgo, S.A. (comprese le assicurazioni per i funzionari statali, le agenzie e gli enti pubblici), fintantoché la società è controllata dal governo messicano nonché per un periodo ragionevole, dal punto di vista commerciale, dopo la cessazione di tale controllo.</p>
Tutti i servizi finanziari	Stabilimento, transfrontaliero	<p>Per evitare di compromettere le politiche monetaria e di cambio del Messico, si vietano ai prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di un'altra Parte di prestare servizi finanziari sul territorio o ai residenti del Messico. I residenti messicani, inoltre, non potranno acquistare servizi finanziari da prestatori di servizi finanziari transfrontalieri di un'altra parte se delle operazioni sono espresse in pesos messicani.</p>

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 21)

AUTORITÀ COMPETENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

PARTE A

Per la Comunità e i suoi Stati Membri

Commissione europea	DG Mercato interno	200, Rue de la Loi B-1049 Bruxelles
Belgio	Ministero delle finanze	Ministère des Finances 12, rue de la Loi B-1000 Bruxelles
Danimarca	Ministero degli affari economici	Ved Stranden 8 DK-1061 Copenhagen K.
Germania	Ministero delle finanze	Bundesministerium für Finanzen Postfach 13 08 D-53003 Bonn
Francia	Ministero della economia, delle finanze e della industria	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie 139, rue de Bercy F-75572 Paris
Irlanda	Dipartimento delle finanze	Department of Finance Upper Merrion Street IRL-Dublin 2
Italia	Ministero del tesoro	Ministero del Tesoro Via XX Settembre 97 I-00187 Roma
Lussemburgo	Ministero delle finanze	Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-2931 Luxembourg
Paesi Bassi	Ministero delle finanze	Treasury Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag
Austria	Ministero delle finanze	Hummelpfortgasse 4-8 Postfach 2 A-1015 Wien
Grecia	Ministero delle finanze	37, Panepistimiou Street GR-10165 Athens
Spagna	Tesoro	Directora General del Tesoro y Política Financiera Paseo del Prado 6-6a Planta SP-28071 Madrid
Portogallo	Ministero delle finanze	Av. Infante D. Henrique, 5 P-1140/009 Lisboa
Finlandia	Ministero delle finanze	PO Box 286 FI-00171 Helsinki

Svezia	Ministero delle finanze	Ministry of Finance SE-10333 Stockholm
Regno Unito	Tesoro	Treasury Chambers Parliament Street UK-London SW1P 3AG

PARTE B

Per il Messico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Messico	Dirección General de Banca y Ahorro	Insurgentes Sur, 826 Piso P.H. Col. del Valle, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03100 México, D.F.
	Dirección General de Seguros y Valores	Insurgentes Sur, 795 Piso 6 Col. Nápoles, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03810 México, D.F.

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 43)

MODELLO DI REGOLE DI PROCEDURA**Definizioni**

1. Ai fini delle presenti regole si intende:

per consulente, una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

per Parte ricorrente, la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale ai sensi del titolo V, capitolo III della Decisione;

per collegio arbitrale, un collegio arbitrale costituito ai sensi del titolo V, capitolo III della Decisione;

per rappresentante di una Parte, un funzionario di un dicastero, di un organismo governativo o di qualunque altro ente statale di una Parte.

2. Le Parti possono incaricare un organismo specializzato di amministrare i procedimenti di risoluzione delle controversie.
3. Salvo diversa intesa tra le Parti, queste si riuniscono con il collegio arbitrale entro i 15 giorni successivi alla data della sua costituzione al fine di definire questioni quali:
 - (a) retribuzione e spese da pagare agli arbitri, che di regola si adeguano agli standard dell'OMC;
 - (b) l'amministrazione dei procedimenti, qualora le Parti non abbiano designato un organismo specializzato ai sensi del punto 2; e
 - (c) altre questioni che le Parti ritengano pertinenti.

Qualificazione degli arbitri

4. Gli arbitri si dovrebbero selezionare in modo da garantire la loro indipendenza e imparzialità, una formazione sufficientemente diversa e una vasta esperienza. Gli arbitri operano a titolo personale e non come rappresentanti di una pubblica amministrazione o di una qualsiasi organizzazione. Essi sono tenuti a rispettare il codice di condotta di cui all'Appendice I.

Mandato

5. A meno che le Parti non convengano diversamente entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, questo ha il mandato seguente:

«Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti degli strumenti giuridici contemplati, la questione sottoposta al comitato misto (quale indicata nella richiesta di riunione di detto comitato) e decidere in merito alla compatibilità delle misure in causa con gli strumenti giuridici contemplati.»

6. Le Parti trasmettono senza indugio al collegio arbitrale qualsiasi mandato convenuto.

Comunicazioni scritte e altri documenti

7. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, una Parte o il collegio arbitrale, rispettivamente, trasmettono qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento a tale organismo. L'organismo designato ai sensi del punto 2, ricevuta una comunicazione scritta, la trasmette ai destinatari nel modo più rapido possibile.

8. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, una Parte o il collegio arbitrale, rispettivamente, trasmettono qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3.
9. Una Parte, per quanto possibile, fornisce una copia del documento in formato magnetico.
10. Salvo che sia convenuto diversamente a norma del punto 3, una Parte fornisce una copia di ogni sua comunicazione scritta per l'altra Parte e una copia per ciascuno degli arbitri.
11. La Parte ricorrente trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro e non oltre 25 giorni a decorrere dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo trasmette la sua comunicazione scritta entro e non oltre 20 giorni a decorrere dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.
12. Salvo che sia convenuto diversamente a norma del punto 3, in caso di richieste, avvisi o altri documenti relativi al procedimento arbitrale non contemplati dal punto 10 o 11 la Parte trasmette all'altra Parte e a ciascuno degli arbitri una copia del documento per fax o altro mezzo di trasmissione elettronica.
13. Errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento arbitrale possono essere corretti mediante trasmissione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
14. Qualora il termine ultimo per la trasmissione di un documento coincida con una festa nazionale o con qualsiasi altro giorno in cui gli uffici siano chiusi per ordine del governo o per causa di forza maggiore, il documento può essere trasmesso il giorno lavorativo successivo.

Funzionamento dei collegi arbitrali

15. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
16. Salvo che le presenti regole stabiliscano diversamente, il collegio arbitrale può svolgere la sua attività tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare per telefono, fax o collegamento informatico.
17. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare assistenti, personale amministrativo, interpreti o traduttori a presenziare alle discussioni.
18. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle presenti regole il collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata non incompatibile con la Decisione.
19. Qualora il collegio arbitrale ritenga che sia necessario modificare un termine applicabile nell'ambito del procedimento o introdurre nel procedimento qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, fornendo un'indicazione del termine o dell'adeguamento necessario.

Audizioni

20. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione d'intesa con le Parti, con gli altri membri del collegio arbitrale e con tale organismo. Quest'ultimo notifica per iscritto alle Parti la data, l'ora e il luogo dell'audizione.
21. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione d'intesa con le Parti e con gli altri membri del collegio arbitrale, secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3. Data, ora e luogo dell'audizione sono comunicati per iscritto alle Parti secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3.

22. A meno che le Parti non convengano diversamente, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte ricorrente è il Messico e a Città del Messico se la Parte ricorrente è la Comunità.
23. Il collegio arbitrale può convocare altre audizioni con il consenso delle Parti.
24. Tutti gli arbitri presenziano alle audizioni.
25. Possono presenziare ad un'audizione le persone seguenti:
 - (a) i rappresentanti di una Parte;
 - (b) i consulenti di una Parte, purché non si rivolgano al collegio arbitrale e purché né essi stessi, né i loro datori di lavoro, partner, soci d'affari o familiari abbiano un interesse finanziario o personale nel procedimento;
 - (c) personale amministrativo, interpreti, traduttori e stenografi; e
 - (d) gli assistenti degli arbitri.
26. Al più tardi cinque giorni prima della data dell'audizione ciascuna Parte trasmette l'elenco dei nomi delle persone che procederanno a presentazioni o argomentazioni orali per suo conto e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.
27. Il collegio arbitrale condurrà l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando che la Parte ricorrente e la Parte nei confronti della quale è stato sporto reclamo dispongano dello stesso tempo:

A r g o m e n t a z i o n e

 - (a) Argomentazione della Parte ricorrente.
 - (b) Argomentazione della Parte contro cui è stato sporto reclamo.

C o n f u t a z i o n e

 - (a) Replica della Parte ricorrente.
 - (b) Controreplica della Parte contro cui è stato sporto reclamo.
28. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.
29. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, tale organismo provvede affinché sia redatto un resoconto di ciascuna audizione e, dopo che il resoconto è stato redatto, ne trasmette quanto prima possibile una copia alle Parti e al collegio arbitrale.
30. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, viene redatto un resoconto di ciascuna audizione secondo l'accordo raggiunto a norma del punto 3 e, una volta redatto, viene quanto prima possibile trasmesso alle Parti e al collegio arbitrale.
31. Il collegio arbitrale può rivolgere per iscritto domande a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Esso trasmette le domande scritte alla o alle Parti cui sono rivolte.
32. Una Parte alla quale il collegio arbitrale pone domande scritte trasmette una copia delle risposte scritte. A ciascuna Parte sarà data la possibilità di fornire osservazioni scritte sulle risposte entro i cinque giorni successivi alla data in cui queste sono state comunicate.
33. Entro i 10 giorni successivi alla data dell'audizione ciascuna Parte può comunicare osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sorta durante l'audizione.

Regole di interpretazione e onere della prova

34. I collegi arbitrali interpretano le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati in conformità alle regole del diritto pubblico consuetudinario internazionale.
35. Se una Parte asserisce che una misura dell'altra Parte è incompatibile con le disposizioni degli strumenti giuridici contemplati, è tenuta a provare tale incompatibilità.
36. Se una Parte asserisce che una misura è oggetto di una deroga in conformità agli strumenti giuridici contemplati, è tenuta a provare che la deroga è applicabile.

Riservatezza

37. Le Parti rispettano il carattere riservato delle audizioni, delle discussioni e della relazione iniziale del collegio arbitrale, nonché di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso.

Contatti unilaterali

38. Il collegio arbitrale non si incontra né si mette in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.
39. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Ruolo degli esperti

40. Su richiesta di una Parte o di propria iniziativa il collegio arbitrale può chiedere informazioni e consulenza tecnica alle persone o agli organismi che ritenga appropriati, purché le Parti siano d'accordo e secondo le condizioni e modalità approvate dalle Parti.
41. Qualora ai sensi del punto 40 venga chiesta una relazione scritta di un esperto, qualsiasi termine applicabile nell'ambito del procedimento arbitrale è sospeso per un periodo che va dalla data di presentazione della richiesta alla data di presentazione della relazione al collegio arbitrale.

Relazioni del collegio arbitrale

42. A meno che le Parti non convengano diversamente, il collegio arbitrale basa la sua relazione sulle comunicazioni e argomentazioni delle Parti e sulle informazioni fornitegli ai sensi del punto 40.
43. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione iniziale, il collegio arbitrale, di sua iniziativa o su richiesta dell'una o l'altra Parte, può:
 - (a) chiedere il punto di vista delle Parti;
 - (b) riconsiderare la sua relazione; e
 - (c) effettuare qualsiasi ulteriore esame che ritenga opportuno.
44. Gli arbitri possono esprimere opinioni separate sulle questioni che non sono oggetto di consenso unanime. Nessun collegio arbitrale può, nella relazione iniziale né in quella definitiva, rendere noto quali arbitri sostengano le opinioni maggioritarie o minoritarie.

Casi urgenti

45. In caso d'urgenza, il collegio arbitrale modifica opportunamente i termini per la presentazione della relazione iniziale e delle osservazioni delle Parti su tale relazione.

Traduzione e interpretariato

46. Se le Parti hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, una Parte, prima di trasmettere la sua comunicazione scritta iniziale nell'ambito di un procedimento arbitrale, provvede, entro un termine ragionevole, ad informare per iscritto tale organismo della lingua in cui saranno formulate le sue comunicazioni scritte e orali.
47. Se le Parti non hanno designato un organismo ai sensi del punto 2, al più tardi nella riunione di cui al punto 3 indicano per iscritto la lingua in cui saranno formulate le loro comunicazioni scritte e orali.
48. Ciascuna delle Parti assicura, sostenendo i relativi costi, la traduzione delle sue comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte ai sensi del punto 46 o 47. Su richiesta di una Parte che ha presentato una comunicazione, il collegio arbitrale può sospendere il procedimento per il tempo necessario a consentire a detta Parte di ultimare la traduzione.
49. Le Parti assicurano la traduzione simultanea delle comunicazioni orali nella lingua da loro scelta.
50. Le relazioni del collegio arbitrale sono presentate nella o nelle lingue scelte dalle Parti ai sensi del punto 46 o 47.
51. I costi relativi alla traduzione di una relazione arbitrale sono sostenuti dalle Parti in parti uguali.
52. Le Parti possono fare osservazioni sul testo tradotto di un documento elaborato conformemente alle presenti regole.

Calcolo dei termini

53. Quando la Decisione, le presenti regole o il collegio arbitrale prescrivano che un'azione sia compiuta entro un certo numero di giorni dopo, prima o a decorrere da una data o un evento specificati, la data specificata o quella in cui avviene l'evento specificato non sono comprese nel conteggio del numero di giorni indicato.
54. Quando, in applicazione del punto 14, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è ricevuto dall'altra Parte qualsiasi termine la cui determinazione dipenda dalla ricezione del documento si calcola dalla data di ricezione più recente.

Altri procedimenti

55. Le presenti regole si applicano ai procedimenti di cui al titolo V, articolo 42, paragrafi 4, 5, 8 e 10, salvo che:
 - (a) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i 3 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i 4 giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale;
 - (b) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i 20 giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale;
 - (c) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 8, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i 10 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i 15 giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale; e
 - (d) la Parte che presenta una richiesta ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 10, trasmette la sua comunicazione scritta iniziale entro i 5 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta e la Parte chiamata a rispondere trasmette la sua comunicazione scritta entro i 10 giorni successivi alla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.
56. Se necessario, il collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione di altre eventuali comunicazioni scritte, comprese repliche scritte, in modo da dare a ciascuna Parte l'opportunità di presentare lo stesso numero di comunicazioni scritte, nel rispetto dei termini previsti in relazione ai procedimenti arbitrali dalla Decisione e dalle presenti regole.
57. Salvo dissenso delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

Appendice I

CODICE DI CONDOTTA**Definizioni**

A. Ai fini del presente codice di condotta valgono le seguenti definizioni:

per «assistente» si intende una persona che, dietro mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

per «candidato» si intende una persona proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1 del titolo V;

per «membro» si intende un membro di un collegio arbitrale costituito ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1 del titolo V;

per «Parte» si intende Parte all'accordo;

per «procedimento», salvo indicazione contraria, si intende un procedimento arbitrale ai sensi del presente titolo;

per «personale» si intendono, rispetto ad un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, fatta eccezione per gli assistenti.

B. Qualsiasi riferimento contenuto nel presente codice di condotta ad un paragrafo o ad un titolo costituisce un rinvio al paragrafo, all'allegato o al titolo appropriato relativo alla risoluzione delle controversie a norma della decisione.

I. Responsabilità verso la procedura

Ciascun candidato, membro ed ex membro deve evitare qualsiasi irregolarità e apparenza di irregolarità nonché osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie.

II. Obbligo di dichiarazione

[Nota preliminare:

Il presente codice di condotta si fonda sul principio che un candidato o un membro deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto suscettibile di influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità. Si ha un'apparenza di irregolarità o un timore di parzialità quando una persona ragionevole, a conoscenza di tutte le circostanze pertinenti che un'indagine appropriata permetterebbe di constatare, concluderebbe che la capacità del candidato o del membro di esercitare le sue funzioni con integrità, imparzialità e competenza è compromessa.

Tuttavia, questo principio non dovrebbe essere interpretato in modo tale che l'obbligo di presentare una dichiarazione dettagliata renda impossibile accettare l'incarico di membro a quanti esercitano una professione legale o appartengono al mondo delle imprese, privando così le Parti e i partecipanti dei servizi di coloro che potrebbero essere i più qualificati per esercitare queste funzioni. Di conseguenza, i candidati e i membri non dovrebbero essere obbligati a dichiarare interessi, relazioni o fatti la cui influenza sul loro ruolo nel procedimento verrebbe ad essere trascurabile.

Nel corso del procedimento, i candidati e i membri hanno l'obbligo permanente di dichiarare qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sull'integrità o l'imparzialità della procedura di risoluzione delle controversie.

Il presente codice di condotta non stabilisce le circostanze in cui le parti possono o meno decidere di privare un candidato della sua nomina o un membro dell'esercizio delle sue funzioni in un collegio arbitrale o in un comitato sulla base delle dichiarazioni che ha presentato.]

- A. Ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto suscettibile di influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

Il candidato deve dichiarare tali interessi, relazioni e fatti compilando un formulario di dichiarazione preliminare fornito dal comitato misto e inviandolo al suddetto comitato.

Senza limitare la portata generale di quanto precede, ogni candidato deve dichiarare gli interessi, le relazioni e i fatti seguenti:

- (1) qualsiasi interesse finanziario del candidato:
 - (a) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e
 - (b) in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi ad un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio arbitrale o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;
- (2) qualsiasi interesse finanziario del datore di lavoro del candidato, di un suo partner, di un suo socio o di un suo familiare:
 - (a) nel procedimento o nei risultati di quest'ultimo; e
 - (b) in un procedimento amministrativo o in un procedimento dinanzi ad un tribunale nazionale o dinanzi a un altro collegio arbitrale o comitato che riguardi questioni sulle quali possono essere adottate decisioni nel procedimento per cui il candidato è stato proposto;
- (3) qualsiasi relazione, passata o presente, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale con qualsiasi parte interessata nel procedimento, o con il consulente legale di quest'ultima, o qualsiasi relazione della stessa natura che riguardi il datore di lavoro del candidato, un suo partner, un suo socio o un suo familiare;
- (4) qualsiasi patrocinio pubblico o rappresentanza legale o d'altro genere che interessi una questione contestata nel procedimento o che riguardi gli stessi prodotti.

- B. Una volta nominato, un membro deve continuare a compiere tutti gli sforzi ragionevoli per essere informato degli interessi, relazioni o fatti di cui alla sezione A e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed esige da ogni membro che dichiari interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase della procedura essi intervengano.

Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato misto affinché siano esaminati dalle Parti.

III. Esercizio delle funzioni da parte di candidati e membri

- A. Ogni candidato che accetti la nomina a membro deve essere disponibile ad esercitare, e deve esercitare, interamente e sollecitamente le funzioni di membro nel corso di tutto il procedimento.
- B. Ogni membro deve esercitare l'insieme delle sue funzioni con equità e diligenza.
- C. Ogni membro deve conformarsi alle disposizioni del presente titolo e al modello di regole di procedura applicabili di cui all'allegato III o a tutte le altre norme applicabili.
- D. Nessun membro può rifiutare ad altri membri la possibilità di prendere parte a tutti gli aspetti del procedimento.

- E. Ogni membro può esaminare soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione. Esso non può delegare ad altri l'incarico di decidere, a meno che il modello di regole di procedura di cui all'allegato III o qualsiasi altra norma applicabile lo autorizzi a farlo.
- F. Ogni membro deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che il suo assistente e il suo personale si conformino alle disposizioni delle parti I, II e VI del presente codice di condotta.
- G. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.
- H. Nessun candidato o membro può comunicare fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, a meno che la comunicazione non sia destinata al comitato misto o non sia necessaria per determinare se il suddetto candidato o membro ha violato o può violare il codice.

IV. **Indipendenza e imparzialità dei membri**

- A. Ogni membro deve essere indipendente e imparziale. Deve agire con equità ed evitare di dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità.
- B. Nessun membro può essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore delle critiche.
- C. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, ad una corretta esecuzione delle sue funzioni.
- D. Nessun membro può trarre vantaggio dalla sua posizione in seno al collegio arbitrale o al comitato per servire qualsiasi interesse personale o privato. Esso deve evitare qualsiasi atto che possa creare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare. Ogni membro deve adoperarsi per quanto possibile per impedire o dissuadere altre persone dal pretendere in una tale posizione.
- E. Nessun membro può permettere che il suo comportamento o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, passate o presenti, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
- F. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire qualsiasi interesse finanziario suscettibile di influire sulla sua indipendenza o che potrebbe ragionevolmente dare adito ad un'apparenza di irregolarità o ad un timore di parzialità.

V. **Obblighi in determinate situazioni**

- A. Ogni ex membro deve evitare qualsiasi atto che possa creare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle sue funzioni di membro o che avrebbe tratto vantaggio dalla decisione del collegio arbitrale o del comitato.

VI. **Obbligo di riservatezza**

- A. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni riservate relative al procedimento o acquisite nel corso dello stesso, eccetto ai fini del procedimento, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a suo vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
- B. Nessun membro può divulgare una relazione di un collegio arbitrale redatta ai sensi del presente titolo prima della sua pubblicazione da parte del comitato misto. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare quali membri hanno aderito al parere della maggioranza o della minoranza in un procedimento condotto ai sensi del presente titolo.

- C. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, rivelare le decisioni di un collegio arbitrale o di un comitato, o l'opinione di qualsiasi membro, tranne nei casi previsti dalla legge.

VII. Responsabilità degli assistenti e del personale

Le parti I (Responsabilità verso la procedura), II (Obbligo di dichiarazione) e VI (Obbligo di riservatezza) del presente codice di condotta si applicano anche agli assistenti e al personale.

DICHIARAZIONE COMUNE I**Sui metodi alternativi di composizione delle controversie**

1. Le Parti incoraggiano e facilitano per quanto possibile il ricorso all'arbitrato e agli altri strumenti di composizione delle controversie commerciali internazionali tra privati nella zona di libero scambio.
 2. Le Parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alla convenzione delle Nazioni Unite del 1958 per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri.
-

DICHIARAZIONE COMUNE**della Comunità europea e del Messico sulla cooperazione nei settori agricolo e rurale di cui all'articolo 21 dell'Accordo**

Le Parti decidono di includere nella promozione dello sviluppo e nella cooperazione nel settore agricolo di cui all'articolo 21 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, i seguenti aspetti:

- (a) benessere degli animali;
 - (b) sicurezza alimentare;
 - (c) sviluppo delle risorse umane;
 - (d) statistiche e sistemi d'informazione;
 - (e) organizzazioni dei produttori;
 - (f) ricerca scientifica e tecnica
 - (g) sviluppo del mercato.
-